

Edizione n. 9

30 settembre 2020



**Oggetto: La nuova norma sui Rifiuti professionali.
Rivoluzione operativa (e fiscale) o solo dovuta
riclassificazione?**

Nell'ambito del cosiddetto "pacchetto per l'economia circolare", che recepisce le direttive Europee 851 e 852 del 2018 volte a raggiungere ambiziosi obiettivi comunitari di differenziazione e recupero dei rifiuti, dopo mesi di discussioni e dibattiti, l'11 settembre scorso sono state ufficialmente pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche del Dlg. 152/2006 (Testo Unico Ambientale o TUA).

Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda la classificazione dei rifiuti (Art. 183): infatti fino ad oggi un rifiuto veniva definito *urbano* o, alternativamente, *speciale*, non per la sua intrinseca natura ma a seconda che fosse generato da utenze domestiche anziché professionali (tutte le cosiddette "Partite IVA"). Quindi, ad esempio, lo stesso modello di computer da smaltire doveva essere classificato come rifiuto urbano o speciale, in funzione di chi lo dismetteva, se un cittadino o un'azienda.

Le novità di questi giorni, tuttavia, riguardano la ridefinizione di rifiuto "urbano", che viene allargato ad un vastissimo elenco di rifiuti (i gruppi cartuccia dei consumabili di stampa esauriti sono esclusi, lo premettiamo...), tra i quali gli imballaggi in plastica, legno, metallo e vetro, i prodotti tessili, le vernici ed i detergenti, sempre non pericolosi, ...

Questo cambiamento ha suscitato un vespaio tra le confederazioni delle imprese, le associazioni di categoria, gli operatori ambientali, i consorzi dedicati alla raccolta urbana, ecc... perché ... senza ricorrere a molta fantasia ... la questione, come al solito, riguarda i soldi.

Infatti, per la gestione dei rifiuti urbani, i responsabili sono i comuni (che si finanziano dalle famiglie tramite la TARI); per quelli speciali sono le stesse Partite IVA, che si rivolgono a proprie spese ad operatori ambientali autorizzati all'ANGA (Albo Nazionale dei Gestori Ambientali), dovendosi assicurare che tutta la filiera della gestione del rifiuto (fatturazione del servizio, trasporto, stoccaggi intermedi, trattamento nell'impianto di destinazione) sia espletata in modo virtuoso.

Tralasciando l'evidente mancanza di attenzione del Ministero sia alle reali capacità di gestione dei comuni (già sufficientemente stressata anche senza l'enorme mole di rifiuti che verrebbe aggiunta a quelli domestici), sia alla tracciabilità dei rifiuti speciali (fino ad oggi garantita in modo molto più efficiente da decine di migliaia di operatori ambientali specializzati), a qualche diffidente è venuto il sospetto che l'allargamento così vasto di

newsletter per Clienti e Partner commerciali a cura di :

BERG PHI SRL

Via dell'Artigianato 8 A/B

21040 Origgio (VA)

Tel. 02 494833 - email info@zerozerotoner.it



definizione di rifiuto urbano nasconda in realtà la volontà del governo di "fare cassa", consentendo ai comuni un sostanzioso aumento della TARI alle imprese.

Ad esempio, un autorevolissimo esperto in materia, come il Dr. Paolo Pipere, così scrive sulle pagine web di TUTTOAMBIENTE (vedere [QUI](#)).

Incalzato da più parti, il Ministero si è affrettato a fare marcia indietro, ammettendo l'errore e precisando, in sostanza, che questa nuova definizione di rifiuti urbani ha solo l'obiettivo di garantire conformità con quella Europea, al puro scopo del consolidamento omogeneo dei dati, ma che nulla ha a che vedere con la gestione operativa, che rimane esattamente come prima. È possibile verificare tutto ciò dalle dichiarazioni del Dr. Cristofanelli del Ministero all'ottima RICICLA.TV (l'estratto è disponibile [QUI](#), l'originale integrale [QUI](#)), nonché dal testo che è stato in effetti poi inserito all'Art. 183, comma 1, b-quinquies e che recita: **"La definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati"**.

Tutto è bene, quindi, ciò che ... *sembra* ... finire bene.

Oltretutto il governo ha decretato che vi sarà un periodo di transizione per ottemperare alle nuove definizioni fino al 1.mo gennaio 2021.

Tuttavia, già da oggi ci sentiamo di raccomandare ai nostri Clienti di tenere d'occhio la loro quota TARI: dovesse mostrare qualche improvviso aumento contattateci poiché, in caso di affidamento dei propri rifiuti ad operatori specializzati come noi al loro recupero (e non allo smaltimento), in determinate condizioni è possibile richiedere uno sgravio della tassa stessa.

Nelle prossime newsletter esamineremo via via tutte le modifiche che questo importante pacchetto legislativo comporterà.

Nel frattempo, come sempre, speriamo di aver contribuito a fare un po' di chiarezza e ringraziamo come al solito per l'attenzione.

Ufficio Marketing BERG PHI - ZEROZEROTONER

P.S: Per tutte le precedenti newsletter TGZERO cliccare [QUI](#)

newsletter per Clienti e Partner commerciali a cura di :

BERG PHI SRL

Via dell'Artigianato 8 A/B

21040 Origgio (VA)

Tel. 02 494833 - email info@zerozerotoner.it

